

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Michele CANTILLO Rel. Consigliere
" Alfredo ROCCHI "
" Vincenzo CARBONE "
" Laura MILANI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. Piero, con citazione del 3 ottobre 1984, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Prato con il quale gli era stato intimato di pagare lire 347.673.172 alla Cassa di Risparmio e Depositi di Prato quale fideiussore della S.r.l. Le Nuove Ville Breda. Premesso che, sebbene avesse revocato la fideiussione con lettera del 16 agosto 1983, pervenuta a conoscenza della Cassa il 26 ottobre successivo, questa aveva continuato a fare credito alla società debitrice, così dimostrando di volere continuare l'affidamento a suo rischio, sosteneva che il debito garantito da esso opponente era quello esistente alla data del 26 ottobre e che i successivi versamenti eseguiti sul conto della debitrice andavano computati a decurtazione di tale debito, che pertanto si era estinto. Conseguentemente chiedeva la revoca del decreto e la condanna della Cassa al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Il Tribunale rigettava l'opposizione. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza ora denunciata del 6 marzo 1990, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto opposto, tuttavia condannando il L. al pagamento in favore della Cassa di risparmio di Prato di lire 338.943.172, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Essa osservava che il recesso del garante dalla fideiussione prestata per un'apertura di credito bancaria produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione di garanzia al saldo esistente al momento in cui il recesso diventa efficace, nel senso che l'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell'accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive. Nè sull'obbligazione di garanzia così determinata incidono le ulteriori rimesse, poiché queste, a causa dell'unitarietà del rapporto, non possono essere considerate separatamente dai prelevamenti. La Corte riteneva fondato, invece, il secondo motivo di gravame, risultando dalla scheda del conto che in data immediatamente anteriore al recesso l'esposizione dell'obligato principale - e, dunque, il debito del garante - era di lire 338.943.172, in luogo di lire 347.680.672 richieste con il ricorso introduttivo, risultando che il 20 ottobre era stata accreditata la somma di lire 8.737.500. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il L. in base a due motivi. Resiste la Cassa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 1345, 1375 e 1823 ss. c.c., nonché vizi della motivazione, il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello lo ha ritenuto obbligato al pagamento del debito del correntista alla data di revoca della fideiussione. Muovendo dalla premessa che il rapporto di garanzia cessa nel momento in cui il recesso del fideiussore perviene a conoscenza della banca, sostiene che questa, se la fideiussione è prestata per un'apertura di credito, da quel momento non deve più far credito al correntista, per cui tutte le rimesse attive dello stesso, successivamente affluite sul conto, vanno portate a decurtazione dell'esposizione allora esistente; e ciò, nella specie, avrebbe

comportato la totale estinzione del debito. In subordine, sostiene che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria debba essere commisurato al saldo passivo risultante dalla prima chiusura del conto successiva al recesso, sicché il debito di cui esso fideiussore doveva rispondere non superava gli otto milioni.

Entrambe le critiche sono infondate.

Sul problema che esse ripropongono - concernente gli effetti del recesso del fideiussore nell'ipotesi che la fideiussione sia prestata, come nella specie, a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata - questa Corte si è pronunciata nel senso che il recesso è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l'effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l'ulteriore prosecuzione del rapporto di apertura di credito. Tuttavia, poiché l'obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell'obbligazione garantita (non potendo eccedere, in particolare, ciò che è dovuto dal debitore principale: art.1941, comma 1, C.C.) e nelle fattispecie che si considerano diventa

attuale quando questa, con l'estinzione del rapporto di credito, viene definitivamente determinata ed è esigibile, l'intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l'ambito della garanzia: il fideiussore è responsabile del debito del correntista risultante dal saldo al momento della chiusura del conto, ma la sua obbligazione non potrà mai superare l'ammontare dell'esposizione debitoria esistente al tempo in cui il recesso è divenuto efficace (v. sent. n. 1572 del 1984 e n. 170 del 1974). 2. - Questo orientamento deve essere confermato, non venendo addotti nuovi e validi argomenti per discostarsene. In particolare, non ha consistenza la tesi qui ripresa dal ricorrente, per cui le rimesse attive che affluiscono sul conto dopo il recesso, fino alla chiusura del rapporto creditizio, andrebbero conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo. Al riguardo, è stato correttamente osservato che nell'ambito dell'unitario rapporto di apertura di credito le rimesse attive e passive che si avvicendano sul conto sono inscindibili, in quanto i versamenti hanno la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi. Nè il rapporto fra banca e cliente può essere considerato in maniera diversa nei confronti del fideiussore, frazionando le rimesse e attribuendo ai versamenti un significato solutorio che non hanno. Stante il vincolo di accessorietà, l'obbligazione del fideiussore è strettamente collegata a quella del debitore principale, sicché essa, tranne che in particolari ipotesi (v. ad es., l'art. 1955 C.C.), si modifica o si estingue solo in quanto le stesse vicende si sono prodotte in relazione all'obbligazione del garantito; e poiché la posizione creditoria o debitoria di quest'ultimo va determinata - come si è detto - al tempo della cessazione del rapporto di apertura di credito, soltanto il saldo passivo finale del conto è rilevante nei confronti del fideiussore, la cui responsabilità va commisurata, quindi, a tale debito o all'ammontare dell'esposizione al tempo del recesso, a seconda che il primo sia inferiore o superiore a quest'ultima.

Le considerazioni svolte valgono a respingere, manifestamente, anche la tesi subordinata del ricorrente. Al quale non giova neppure l'argomento per cui l'istituto di credito, tenuto a comportarsi secondo buona fede (artt. 1175 e 1175 C.C.), quando il fideiussore recede dalla garanzia dovrebbe a sua volta revocare il fido, in base al combinato disposto degli artt. 1186 e 1845, comma 2, C.C.: essendo la garanzia limitata al saldo passivo esistente alla data del recesso, la prosecuzione dell'apertura di credito non può essere pregiudizievole per il fideiussore, potendo, anzi, risolversi in suo vantaggio per effetto dell'eventuale riduzione dell'esposizione debitoria.

A questi principi si è puntualmente attenuta la Corte di appello;

la quale, inoltre, non ha preso in esame il disposto dell'art. 4 delle Norme bancarie uniformi - che regola il recesso del fideiussore - in quanto le parti mai hanno fatto riferimento a tale disciplina pattizia.

3. - È palesemente infondato anche il secondo motivo di ricorso, secondo cui la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione per avere pronunciato condanna a favore

della Cassa di Risparmio, la quale, invece, si era limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.

È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, che ben può concludersi con una pronuncia di condanna dell'opponente a somma diversa da quella pretesa con l'ingiunzione.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE - rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 5.225.000 di cui lire 5.000.000 (cinquemilioni) di onorari.

Così deciso in Roma, l'11 novembre 1993.